Confcommercio Professioni

Roma, 4 novembre 2026

Confcommercio professioni è in Confcommercio la Federazione che rappresenta il lavoro autonomo professionale. Le professioni non organizzate in ordini o collegi trovano rappresentanza in Confcommercio professioni ai diversi livelli organizzativi ed in particolare Confcommercio professioni è Forma aggregativa delle professioni ex art. 3 Legge n. 4/2013.

In un mondo che cambia, cambiano le professioni

Le nostre proposte

Il lavoro autonomo professionale si caratterizza come un settore in continua evoluzione vista la sempre crescente domanda di nuove professioni da parte del mercato per soddisfare le esigenze di famiglie, imprese e pubblica amministrazione. Ciò però non si accompagna ad un adeguato sistema di tutele e incentivi per i professionisti, oltre ad interventi che ne favoriscano la competitività e la crescita.

POLITICHE ATTIVE

- Rispetto all'esigenza di tutela del reddito per la riduzione o sospensione delle attività lavorative per gli iscritti alla Gestione separata Inps, nella Legge di Bilancio 2024, le modifiche introdotte per l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) hanno risposto alle nostre richieste, presentate al Tavolo tecnico del Lavoro autonomo, per rendere la misura strutturale e diminuire l'aliquota di contribuzione aggiuntiva, oltre ad ampliare la platea dei destinatari attraverso la modifica dei requisiti di accesso;

- bene che con il D.L. 60/2024 (D.L. Coesione-Lavoro) sia stato agevolato l'accesso all'ISCRO, rendendo meno stringente il requisito della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, e sia stata prevista l'iscrizione, a cura dell'INPS, all'interno del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa;

- risulta invece contraddittorio non prevedere l'accredito di contribuzione figurativa per l'indennità, considerandola, al contempo, reddito imponibile (nella precedente versione, prevista dalla legge n. 178 del 2020, l'indennità non concorreva alla formazione del reddito). Sarebbe opportuno, come ripetutamente chiesto, modificare tali disposizioni e introdurre la contribuzione figurativa per l'indennità in analogia con quanto il nostro ordinamento prevede per gli ammortizzatori sociali legati alla continuazione e cessazione del rapporto di lavoro, affinchè i beneficiari non siano danneggiati per il diritto e la misura della pensione;

- abbiamo apprezzato il Decreto firmato ad ottobre 2026 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha finalmente indicato i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento, destinati ai beneficiari dell'ISCRO. I percorsi di aggiornamento professionale sono finalizzati sia al mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento, sia all'acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore;

- per quanto concerne la Formazione continua dei professionisti occorre intervenire nel processo di revisione della normativa di riferimento delle prestazioni di welfare destinate alla categoria dei professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps). Considerato l'obiettivo di consolidare le tutele dei lavoratori appartenenti a tale categoria e rafforzare il sistema di protezione sociale, è essenziale ricomprendere nel concetto di welfare anche la formazione continua, quale strumento finalizzato all'upskilling e reskilling delle competenze dei professionisti iscritti alla Gestione Separata e supportarli in ogni

transizione e fase della vita lavorativa, in un quadro contestuale nel quale sono assenti tutele, strumenti e finanziamenti destinati alla formazione di questa categoria di professionisti;

- inoltre, occorre introdurre meccanismi di finanziamento dell'attività di formazione, accessibili anche per professionisti, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Sarebbe auspicabile un'estensione del Fondo Nuove Competenze anche ai lavoratori autonomi professionali per lo sviluppo delle competenze legate all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

- altresì, dalle analisi approntate da Confcommercio professioni sulla Gestione Separata INPS risulta evidente il dato di avanzo dell'aliquota legata alle prestazioni minori di welfare (e a quelle relative all'ISCRO) per i professionisti iscritti, in quanto i versamenti contributivi sono stati di gran lunga superiori rispetto alle prestazioni erogate. Pertanto, questo avanzo potrebbe rappresentare una fonte utile di finanziamento per la formazione, lasciando invariate le rispettive aliquote dei contributi.
 Peraltro, queste risorse potrebbero essere destinate ad apposite sezioni istituite all'interno dei Fondi Interprofessionali alle quali possano aderire i professionisti contribuenti esclusivi della Gestione Separata destinatari delle prestazioni cd minori di welfare e dell'Iscro. In questo modo, i Fondi, istituiti da associazione comparativamente più rappresentative anche dei professionisti, possono concorrere ad attività di formazione professionale;

- occorre, inoltre, investire sul capitale umano, attraverso il rafforzamento del sistema di istruzione secondaria e terziaria, post laurea e della formazione continua e manageriale, prevedendo l'inclusione delle professioni non ordinistiche nei percorsi educativi e formativi con gli strumenti di formazione scuola-lavoro, tirocini e apprendistato;

- si chiede l'attuazione di una misura attesa dal 2017: l'attivazione degli Sportelli del lavoro autonomo con un ruolo per le Associazioni a livello territoriale, secondo quanto previsto dalla legge;

- infine, ricordiamo la procedura di iscrizione al Portale inPA per il reclutamento dei professionisti chiamati all'attuazione del PNRR, procedura che va monitorata per consentire sempre un migliore accesso al fine di assicurare trasparenza e aggiornamento costante. In tal senso, si ricorda la firma del protocollo d'intesa tra Confcommercio e Confcommercio Professioni con il Ministero della Pubblica amministrazione, con cui è stata avviata una collaborazione per implementare le funzioni specifiche di ricerca nell'ambito del Portale, in modo da selezionare i professionisti interessati a tali opportunità.

ACCESSO AGLI INCENTIVI E MISURE PER LA COMPETITIVITÀ

- Con riferimento alle agevolazioni in tema di digitalizzazione, ricerca, sviluppo e innovazione del sistema produttivo, non si possono escludere i professionisti, che sono protagonisti in tali campi al pari delle imprese anche se in modo diverso;

- positiva l'introduzione, nella Riforma del sistema di incentivi alle imprese (Legge 160/ 2023), del principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti. Ciò viene incontro alle nostre istanze per l'equiparazione tra imprese e professionisti in tema di accesso agli incentivi;

- importante in tal senso, che questo principio sia stato declinato nel "Decreto legislativo recante codice degli incentivi n. 184/2025", come peraltro da nostra richiesta, comprendendo tutte le professioni nella definizione di lavoratore autonomo contenuta all'articolo 2, e prevedendo all'articolo 10 che i professionisti possano accedere ai bandi alle condizioni previste per le PMI, con soluzioni che rendano fruibile il bando anche in presenza di condizioni che fino ad ora hanno impedito l'effettiva parificazione tra professionista e PMI;

- sempre in tema di accesso agli incentivi, è da salutare con favore l'introduzione, ad opera del Piano Integrato Autoimpiego, avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di due incentivi all'autoimprenditorialità, quali l'Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 (tramite cui si prevedono dei finanziamenti, anche a fondo

perduto, volti ad aiutare i giovani professionisti in condizione svantaggiata ad avviare la propria attività.

EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

- La Legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, costituisce sicuramente un primo importante passo, la cui efficacia dovrà valutarsi in fase di attuazione. Positivo, che la norma sia volta a contrastare gli effetti dello squilibrio contrattuale tra professionista e contraenti forti, compresa la Pubblica amministrazione, e che le professioni non organizzate della Legge 4/2013 siano comprese nella nuova disciplina, come da noi richiesto;

- fondamentale, altresì, sarà stabilire, con particolare attenzione data la novità, i parametri per la determinazione dei compensi equi per i professionisti della Legge n. 4 del 2013, definiti con un decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy. In attesa della definizione dei suddetti parametri la Legge sull'equo compenso per le professioni della Legge 4/2013 è inapplicabile.

WELFARE, PREVIDENZA E QUALITÀ DELLA VITA

In tema di welfare, si ribadisce l'opportunità di garantire ai professionisti non organizzati in ordini e collegi iscritti alla Gestione separata Inps e, in linea generale, a tutti i lavoratori autonomi, la piena deducibilità - nel medesimo ammontare riconosciuto ai lavoratori dipendenti - dei contributi destinati non solo ai fondi integrativi "puri" del SSN ma alla totalità delle forme di sanità integrativa, sia come misura di riduzione della disparità di trattamento tra questi ultimi e i lavoratori dipendenti sia come opportunità di sviluppo del sistema di welfare. E proprio in un'ottica di potenziamento di tale sistema, per assicurare ai lavoratori in parola coperture previdenziali e sanitarie integrative a quelle offerte dal sistema pubblico, sarebbe opportuno favorire il ricorso agli strumenti bilaterali già esistenti, laddove possibile e fatta salva la volontà in tal senso delle Parti istitutive. Obiettivo questo già

raggiunto nell'ambito della previdenza di secondo pilastro, grazie al progetto promosso da Confcommercio per l'apertura del bacino dei destinatari del Fondo pensione Fon.Te. - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) - anche ad imprenditori, autonomi e liberi professionisti del Sistema, rispondendo così alle esigenze previdenziali dell'intera platea rappresentata;

- **in tema di sostegno alla genitorialità e alla natalità,** positiva l'istituzione, con decreto legislativo n. 230/2021 dell'assegno unico universale per i figli, destinata a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e dunque riconosciuta anche ai professioni iscritti alla Gestione separata Inps. Con la legge di bilancio 2023, nell'ottica di un maggiore sostegno, sono stati inoltre incrementati gli importi dell'Assegno in via strutturale per i nuclei familiari numerosi o con figli inferiori ad un anno. Rimane tuttavia necessario coinvolgere maggiormente i professionisti nelle azioni di sostegno alla genitorialità (interventi in tema di maternità, asili nido, dopo-scuola, ludoteche, baby-sitting) e, in generale, nella promozione di misure di welfare e per la conciliazione vita-lavoro. In tal senso è stata apprezzata l'inclusione delle lavoratrici autonome, tra cui quelle iscritte alla Gestione Separata, nel novero delle beneficiarie del Bonus mamme 2025 (previsto dall'articolo 6 del D.l. 95/2025) e del successivo Nuovo bonus mamme 2026 (previsto dall'articolo 1, comma 207 della Legge di Bilancio 2026) ed ora nel Bonus 2027 per cui si dovrebbe prevedere un importo maggiore che ci auguriamo divenga strutturale.

- Fondamentale, in ogni caso, sarà tenere anche conto del fatto che, in linea generale, tali interventi potrebbero ripercuotersi sull'aliquota contributiva e che la contribuzione è a carico di soggetti che già mostrano difficoltà a versare quanto dovuto obbligatoriamente all'INPS. A questo proposito, **si auspica che il Parlamento dia seguito all'esame del DDL d'iniziativa del CNEL - Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare** (A.S. 1386) alla cui stesura ha contribuito anche Confcommercio professioni che fa parte della Consulta sul Lavoro autonomo e le professioni presso lo stesso Ente. Questo DDL punta a correggere la normativa di riferimento per migliorare alcune prestazioni di welfare per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps come ad esempio: la previsione di un importo minimo per

l'indennità di maternità al fine di ridurre l'impatto della maternità sull'andamento economico dell'attività lavorativa; l'esclusione dell'obbligo di astensione dal lavoro in caso di fruizione del congedo parentale e l'elevazione dell'ammontare della relativa indennità al 50% del reddito da lavoro. Inoltre, viene prevista l'istituzione di un autonomo fondo per il welfare dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps, al fine di rendere "più autonoma e più trasparente la gestione di prestazioni di welfare per questi lavoratori". A questo ultimo proposito riteniamo che parte delle risorse del Fondo potrebbe essere destinata alla formazione sulla base della nostra proposta di destinazione dell'avanzo della Gestione per le prestazioni di welfare alla formazione attraverso apposite sezioni dei Fondi interprofessionali;

- riteniamo inoltre positivo che la legge di bilancio 2022 abbia disposto la sospensione **della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista,** iscritto ad un albo professionale, in caso di malattia o infortunio sul lavoro, ma riteniamo necessario che tale misura venga presto estesa anche ai professionisti non iscritti ad ordini o collegi, in quanto essa rappresenta, soprattutto, una forma di garanzia per il cliente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

RAFFORZARE L'OPERATIVITÀ DELLA LEGGE 4/2013 SUI PROFESSIONISTI NON ORGANIZZATI IN ORDINI O COLLEGI

- Riteniamo che eventuali correzioni alla Legge n. 4/2013 debbano essere indirizzate solo a rafforzarne l'operatività perché non esprime al momento tutte le sue potenzialità. In particolare deve essere riconosciuto pienamente il ruolo imprescindibile delle Associazioni nella valorizzazione della professionalità per la trasparenza del mercato e nel presidio delle norme tecniche UNI;

- **si propone di prevedere l'obbligo di iscrizione, semplificata e non onerosa, dei professionisti non organizzati in ordini e collegi ad un elenco tenuto presso le Camere di commercio**. In quest'ottica, il relativo deposito delle attestazioni nonché dei dati relativi all'iscrizione del professionista alle associazioni e alle forme aggregative ex artt. 2 e 3, legge n. 4 del 2013, integrerebbe la funzione di garanzia della professionalità nel mercato che già costituisce la ratio di fondo della Legge.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONISTI

- **Valutiamo in modo positivo le disposizioni contenute all'interno della Legge 23 settembre 2025, n. 132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale,** che stabilisce criteri regolatori volti a bilanciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie con i rischi connessi al loro uso nonché a prevedere norme generali e disposizioni specifiche per i vari settori che, da un lato, incentivino l'uso delle tecnologie emergenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare la coesione sociale, e dall'altro, propongano soluzioni per la gestione dei rischi basate su un approccio antropocentrico;

- con **particolare riferimento ai percorsi di alfabetizzazione e di formazione previsti in tema di intelligenza artificiale e destinati ai professionisti apprezziamo quanto contenuto nel d.lgs. n. 179/2026**; **importante segnalare l'art. 49 del medesimo d.lgs. 179/2026 che introduce un elemento destinato ad alimentare il confronto all'interno delle professioni. La norma prevede infatti che l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale possa essere considerato ai fini della determinazione dell'equo compenso, attraverso** l'aggiornamento dei parametri di riferimento entro il 23 ottobre 2027.
 Il periodo che condurrà all'aggiornamento dei parametri professionali costituirà quindi un'importante occasione di confronto finalizzato a contribuire alla definizione di un equilibrio sostenibile tra innovazione, responsabilità professionale e tutela del valore delle prestazioni tecniche.

- **Salutiamo con favore l'estensione anche alle Associazioni di cui alla Legge n. 4/2013 di quanto previsto per gli ordini professionali, ovvero di prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale**. E' indispensabile infatti che, per tutti i professionisti senza distinzioni siano organizzati percorsi sistematici di formazione sugli strumenti di Intelligenza artificiale che prevedano non solo la parte addestrativa ma anche una analisi critica per mettere in

luce le potenzialità e le problematicità dello strumento e i limiti di utilizzo (aspetti spesso minimizzati se non addirittura omessi dai fornitori di tali tecnologie), che vanno sempre tenuti presente e richiedono aggiornamenti continui in funzione di specifiche pratiche di utilizzo;

PROFESSIONI E RIFORME

- Nell'ambito sanitario, il sistema necessita di un intervento immediato per le arti ausiliarie. essendo queste figure essenziali per la gestione di bisogni di salute e benessere, l'adeguamento normativo è un atto dovuto di fronte all'innovazione tecnologica e alla nuova domanda sociale. Salutiamo con favore pertanto la previsione contenuta nel DDL Delega al Governo in materia di professioni sanitarie che introduce la riforma auspicate;

- **guardiamo con estrema cautela al progetto di autonomia differenziata:** l'idea che le professioni possano subire una disciplina regionale frammentata — in Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto — solleva dubbi legittimi sulla stabilità del mercato e sulla libertà di circolazione dei professionisti nel nostro paese;

- inoltre, in relazione all'operatività della Legge n. 4/2013, che si rivolge alle professioni non organizzate in ordini o collegi per attività non coperte dalla riserva professionale, **vogliamo augurarci che le i Disegni di Legge delega al Governo per la riforma delle professioni ordinistiche in discussion alle Camere non siano l'occasione, una volta approvati, per introdurre nuove riserve professionali non giustificate.**

MISURE FISCALI

- La legge delega al governo per la riforma fiscale (l. n. 111/2023) ha previsto la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. **La neutralità fiscale ha determinato l'eliminazione della tassazione sulle plusvalenze nei passaggi da studi associati a società tra professionisti (stp)**. Tuttavia, la misura, prevista dall'art. 177 – bis del Tuir, riguarda esclusivamente le

attività ordinistiche (professioni regolamentate). Pertanto, si propone l'estensione della misura anche alle attività professionali non ordinistiche;

- **Le spese di formazione – criteri di deducibilità**. L'articolo 54 – septies del Tuir prevede la deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale entro il limite massimo annuale di 10.000 euro. Il medesimo limite si applica alle spese di viaggio e soggiorno. Tuttavia, le spese alberghiere e di somministrazione, anche se finalizzate alla formazione (la trasferta per un convegno o per la partecipazione ad un master), soggiacciono ad un doppio limite. Preliminarmente, i predetti oneri devono essere considerati nella misura del 75 per cento (l'importo pari al 25 per cento è in ogni caso indeducibile). Successivamente, per l'importo così determinato, al netto del costo indeducibile nella misura del 25 per cento, deve essere verificata la capienza nell'ulteriore plafond di 10.000 euro previsto per le spese di formazione e l'eccedenza è in ogni caso indeducibile; **si propone l'eliminazione del "doppio" plafond**, pertanto, la verifica della capienza rispetto al plafond di 10.000 euro dovrebbe essere effettuata con riferimento all'importo integrale delle spesedi ristorazione e alberghiere purché sostenute in concomitanza con l'evento formative;

- **regime forfetario ex art. 1 l. n. 190/2014**. Si propone la riduzione del coefficiente di redditività, ciò in quanto i professionisti sopportano costi maggiori, soprattutto di aggiornamento e formazione professionale, rispetto all'ammontare riconosciuto forfettariamente dal legislatore fiscale;

- **la riduzione degli acconti**. Si propone la riduzione degli acconti nella fase di avvio dell'attività del professionista (per i primi tre periodi d'imposta). Secondo le disposizioni attualmente in vigore l'acconto, diviso in due rate, è dovuto nella misura complessiva del 100 per cento dell'imposta. La proposta prevede la riduzione degli acconti dal 100 all'80 per cento da dividere in due rate di pari importo. la misura dovrebbe interessare non solo l'irpef e le imposte sostitutive, ma anche i contributi inps dovuti per la Gestione Separata. La misura sarebbe particolarmente utile per i professionisti che sostengono rilevanti costi nella fase di avvio dell'attività e sono obbligati ad effettuare, durante questo periodo, non solo il versamento del saldo, ma anche ad anticipare le imposte relative agli anni successive;

- inoltre, si propone di introdurre a regime la misura di cui al decreto n. 155 del 2024 (collegato alla Manovra del 2025) **riguardante la rateizzazione della seconda rata di acconto perlomeno per i contribuenti di minori dimensioni**;

- **La compensazione con le somme iscritte a ruolo e i pagamenti dovuti dalla PA**
 Si propone l'abrogazione del nuovo comma 1 – ter inserito dalla Legge di Bilancio del 2026 nell'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973.
 La misura, applicabile esclusivamente nei confronti dei professionisti, prevede la compensazione automatica tra i compensi e le altre somme dovute dalla PA e le somme iscritte a ruolo (cartelle notificate e scadute di ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro).
 La norma, in vigore dal 15 giugno 2026, è applicabile esclusivamente laddove il pagamento dei compensi e delle altre somme dovute dalla PA non sia superiore all'importo di 5.000 euro.
 La misura è illegittima per numerose ragioni. In *primis* si pone in violazione con i principi di cui alla Carta Costituzionale. Inoltre, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la PA versa le somme dovute direttamente all'Agente della riscossione senza che il professionista sia in grado di opporsi all'operazione, quindi senza neppure poter esercitare il proprio diritto alla difesa

- **salutiamo con favore l'attuazione dell'aggiornamento dei codici ATECO**, Confcommercio professioni ha partecipato alla consultazione per la definizione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, presentando le istanze di aggiornamento e modifica degli ATECO promosse dalle Associazioni aderenti.